

Fano, 27/07/2021

Spett.le  
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
Via Cassa di Risparmio, 4 – 39100 Bolzano

**Oggetto: Affidamento del servizio di gestione degli archivi cartacei sanitari ed amministrativi del Comprensorio sanitario di Bressanone e parzialmente anche del Comprensorio sanitario di Brunico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo 2021 – 2030 - CIG: 8821500417**  
**Istanza di autotutela.**

Spett.le Azienda,

Con la presente, la scrivente **Record Data S.r.l.**, con sede legale in Fano (PU) alla via Ugo La Malfa 20, nella sua veste di Operatore Economico del settore di mercato in oggetto intende rappresentare a codesta Spett.le Stazione Appaltante la presenza, all’interno della Legge di gara regolante la procedura in epigrafe, di taluni profili di anti giuridicità che potrebbero pregiudicarne la validità.

Nello specifico, si richiama l’attenzione sul punto 6.1 del Capitolato Speciale d’Appalto che contiene il seguente passaggio “[...] i siti di archiviazione dovranno essere inevitabilmente ubicati nella Regione Trentino Alto Adige - per garantire e facilitare i controlli di cui all’art. 9 qui sotto - nonché dotati di tutti i sistemi e gli impianti necessari a garantire la sicurezza fisica e logistica dei documenti in essi conservati. Anche l’impianto di distruzione dei documenti ed i data center sui quali viene gestito l’interscambio dei dati devono essere situati in Trentino Alto Adige.”

Ancor più in dettaglio, il passaggio che ci sembra viziato da illogicità è stato sottolineato nel testo testé citato, e si riferisce segnatamente alla richiesta che i data center utilizzati per conservare e processare i dati siano situati in Trentino Alto Adige.

Orbene, se la richiesta di un vincolo di prossimità geografica può risultare comprensibile per quanto riguarda la gestione dell’archivio fisico e del materiale cartaceo – motivata con l’esigenza da parte della Stazione Appaltante di poter celermente accedere ai documenti di propria titolarità in caso di urgente necessità - la stessa indicazione non appare in alcun modo proporzionata al caso di specie.

All’interno dei data center, infatti, saranno processati informazioni di natura digitale, per loro natura svincolati da attributi di prossimità fisica. Appare chiaro che un’informazione digitale conservata presso il data center dell’Aggiudicatario potrà essere tempestivamente trattato,

processato e reso disponibile alla Stazione Appaltante con la medesima tempistica a prescindere dalla collocazione geografica del data center stesso.

Né pare sufficiente a giustificare la richiesta in esame quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, giacché la Stazione Appaltante non si è limitata a prescrivere che il data center sia situato all'interno dei confini europei o, al limite, nazionali, ma ha indebitamente ristretto l'area di dislocazione ad una specifica Regione all'interno del territorio nazionale.

Infine, anche i controlli descritti all'Art. 9 del Capitolato Tecnico e richiamati dal suddetto Art. 6.1 sono pienamente compatibili con una qualsivoglia disposizione geografica dei data center adibiti al servizio, per le suesposte ragioni; così come ogni eventuale ulteriore prescrizione in termini di soluzioni di sicurezza dei data center, tecniche od organizzative che siano, prescinde completamente dalla dislocazione geografica degli stessi.

Appare dunque chiaro, in base a quanto asserito sin qui, che il vincolo di disposizione del data center adibito al servizio in oggetto all'interno della Regione Trentino Alto Adige generi una considerevole restrizione nel numero di Operatori Economici ammessi alla procedura di gara, senza che tale restrizione porti alcun valore aggiunto alla Stazione Appaltante in termini di sicurezza e garanzia di affidabilità, violando in tal modo il principio di massima partecipazione che la vigente normativa in tema di pubblici appalti, italiana e ancor di più europea, fa fortemente proprio.

Alla luce di quanto sin qui discusso, dunque, invitiamo codesta Spett.le Azienda ad esercitare i propri poteri di autotutela, al fine di rettificare l'art. 6.1, a pag. 9, del Capitolato Speciale di gara con l'elisione dei vincoli geografici in relazione alla dislocazione dei data center utilizzati dagli Operatori Economici partecipanti.

Nel rimanere in attesa di ricevere un celere riscontro in considerazione della prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, porgiamo cordiali saluti.

**Record Data S.r.l.**